

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
Sede Legale in Asti, Piazza Libertà n. 23
Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti,
Partita I.V.A. 01654870052, Codice Fiscale, e Registro delle Imprese 00060550050 - REA 76036

STATUTO

MODIFICATO PER AUMENTO DI CAPITALE
IL 23.12.2019

- Modificato dall'assemblea straordinaria del 1° settembre 1994 (omologa Tribunale di Asti del 13 settembre 1994 - Iscrizione alla Cancelleria delle Società Comm. del Tribunale di Asti del 27 ottobre 1994 al n. 3828 Reg. d'ordine).
- Modificato dall'assemblea straordinaria del 6 dicembre 1994 (omologa Tribunale di Asti del 16 dicembre 1994 - Iscrizione alla Cancelleria delle Società Comm. del Tribunale di Asti del 19 dicembre 1994 al n. 4224 Reg. d'ordine).
- Modificato dall'assemblea straordinaria del 24 aprile 1996 (omologa Tribunale di Asti del 13 maggio 1996 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 22 maggio 1996, del 10 luglio 1996, del 14 luglio 1997, del 19 febbraio 1998, del 28 luglio 1998, del 2 febbraio 1999, del 21 luglio 1999, del 24 gennaio 2000 e del 6 luglio 2000).
- Modificato dall'assemblea straordinaria del 25 luglio 2000 (omologa Tribunale di Asti del 6 settembre 2000 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 26 settembre 2000).
- Modificato per conversione Prestito Obbligazionario - Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti dell'11 gennaio 2001.
- Modificato per conversione Prestito Obbligazionario - Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 19 luglio 2001.
- Modificato per conversione in euro del capitale sociale - Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 10 gennaio 2002.
- Modificato dall'assemblea straordinaria del 27 febbraio 2004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 24 marzo 2004.
- Modificato dall'assemblea straordinaria del 29 giugno 2004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 7 settembre 2004.
- Modificato dall'assemblea straordinaria del 26 aprile 2007 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 29 maggio 2007.
- Modificato dall'assemblea straordinaria del 29 aprile 2008 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti dell' 8 maggio 2008 (integrazione del 16 maggio 2008).

- Modificato per aumento di capitale - Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 31 luglio 2008.
- Modificato dall'assemblea straordinaria del 29 giugno 2009 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 7 luglio 2009.
- Modificato dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2011 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 13 maggio 2011.
- Modificato dall'assemblea straordinaria del 27 dicembre 2012 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 3 gennaio 2013.
- Modificato per aumento di capitale – Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 23 aprile 2013.
- Modificato dall'assemblea straordinaria del 30 aprile 2015 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 18 maggio 2015
- Modificato dall'assemblea straordinaria del 28 maggio 2015 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 3 giugno 2015
- Modificato per aumento di capitale – Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 9 settembre 2015
- Modificato dall'assemblea straordinaria del 27 aprile 2018 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 15 maggio 2018
- Modificato dall'assemblea straordinaria del 19 novembre 2019 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 20 novembre 2019
- Modificato per aumento di capitale - Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti del 30 dicembre 2019

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE E DURATA

ART.1

1) La "CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.", oppure in forma abbreviata "BANCA C.R.ASTI S.P.A.", oppure "BANCA DI ASTI" indicabile con o senza interpunzioni e senza vincoli di rappresentazione grafica - di seguito denominata "Società" - è una società per azioni costituita ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto repertorio numero 35599/15900 del Notaio Bruno Marchetti di Asti in data 13 luglio 1992, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'Ente Cassa di Risparmio di Asti.

2) Il suddetto conferimento è realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal competente organo della Cassa di Risparmio di Asti e approvato con D.M. 24 giugno 1992 n. 435834.

ART.2

1) La Società ha sede in Asti.

2) Con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge può istituire, nonché sopprimere, Sedi Secondarie, Succursali, Filiali, Agenzie, Rappresentanze e Recapiti in Italia e all'estero.

ART.3

La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

ART.4

- 1) La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, comprese le attività rientranti nella capacità della conferente Cassa di Risparmio di Asti in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.
- 2) Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonchè ogni altra operazione strumentale o, comunque, connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 3) La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
- 4) La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo creditizio "Gruppo Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.", ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n.356/1990, emana, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE

ART.5

- 1) Il capitale sociale è di Euro 363.971.167,68 (trecentosessantatremilioninovecentosettantunomila centosessantasette euro e sessantotto centesimi) diviso in n. 70.537.048 (settantamilionicinquecentotrentasettemilaequarantotto) azioni nominative da Euro 5,16 (cinque/sedici) nominali ciascuna. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti, di beni in natura e di partecipazioni societarie.

2) In caso di aumento del capitale sociale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2441 del Codice Civile; le modalità e le condizioni di emissione, non regolate dalla legge, sono fissate dall'Assemblea degli Azionisti, salvo che questa all'uopo non deleghi espressamente il Consiglio di Amministrazione.

3) Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi.

4) La partecipazione al capitale sociale è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capi III e IV, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

ART.6

1) Le azioni sono liberamente trasferibili.

Eventuali introduzioni e successive rimozioni di vincoli alla circolazione delle azioni potranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni.

2) Le azioni sono indivisibili; nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, ai sensi dell'art. 2347 del Codice Civile.

3) Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART.7

1) Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Amministratore Delegato;

e) il Collegio Sindacale;

f) il Direttore Generale.

2) Limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono previsti da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

3) I flussi informativi tra gli organi della Società e all'interno degli stessi sono regolati da apposito Regolamento.

TITOLO V

ASSEMBLEE

ART.8

1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

2) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Oltre a quanto previsto per legge e in altre parti dal presente Statuto in materia di compensi agli organi sociali, è altresì competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione, con riguardo ai componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale:

- delle politiche di remunerazione e incentivazione,

- dei piani di remunerazione basati su strumenti finanziari,

- dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

3) L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere alcuna delle deliberazioni a essa riservate dalla legge.

4) L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

5) L'Assemblea è convocata a norma di legge nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca e, qualora sia richiesta per legge la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale, sul quotidiano La Stampa.

6) Per la convocazione dell'Assemblea, per la validità e regolarità della sua costituzione e per la validità delle sue deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge e del presente Statuto.

7) La rappresentanza dei soci in Assemblea è regolata dall'art. 2372 del Codice Civile.

8) Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

ART.9

1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.

- 2) Si intende Consigliere più anziano, colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio d'Amministrazione; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
- 3) Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione e la presenza del numero dei soci, per poter validamente deliberare, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, stabilire le modalità delle votazioni e accertare e proclamare i risultati delle stesse.
- 4) Il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti, quando non sia necessaria la presenza di un Notaio a norma di legge, e, se del caso, da due Scrutatori anche questi designati dagli intervenuti.
- 5) Non esaurendosi nella seduta la trattazione degli argomenti indicati all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può rinviarne la discussione al primo giorno successivo non festivo.

ART.10

- 1) I verbali dell'Assemblea, da trascriversi su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio quando la sua presenza diventi obbligatoria.
- 2) Le copie o gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, o dai loro sostituti, fanno piena prova circa il loro contenuto.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.11

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da 9 (nove) a 13 (tredici) membri, secondo la determinazione che viene stabilita dall'Assemblea;

all'Assemblea spetta in via esclusiva anche la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo.

2) Spetta all'Assemblea determinare la durata in carica degli amministratori che non può essere superiore a tre esercizi; essi restano comunque in carica fino all'Assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio relativo al mandato conferito.

3) Gli amministratori sono rieleggibili.

4) Per la loro nomina, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca si osservano le norme di legge e del presente Statuto.

5) Agli Amministratori si applicano le disposizioni di legge in materia di requisiti di professionalità e onorabilità.

6) Salvo diverse disposizioni normative, almeno 1/4 (un quarto) degli Amministratori debbono possedere requisiti di indipendenza; tali requisiti coincidono con quelli previsti dal codice civile per i sindaci. Qualora il rapporto non sia un numero intero, il numero stesso si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente si approssima all'intero superiore.

7) Gli Amministratori non esecutivi devono acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale dall'Amministratore Delegato ovvero, ove persona diversa, dal Direttore Generale, dal Collegio Sindacale e dalle altre funzioni di revisione e controllo interno.

Si considerano Amministratori non esecutivi coloro che non sono destinatari di deleghe e non sono coinvolti, neppure di fatto, nella gestione della Società o di sue controllate.

8) Il Consiglio di Amministrazione accerta e valuta l'idoneità degli Amministratori a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza, secondo principi dettati da apposito Regolamento.

9) Qualora venisse a mancare nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei Consiglieri, si riterrà automaticamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.

ART. 12

1) Per la nomina degli Amministratori vengono presentate dai Soci liste nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero massimo di Consiglieri previsto dall'art. 11, primo comma e dovranno essere indicati i Consiglieri designati a ricoprire la carica di Presidente e di Vice Presidente. In ciascuna lista dovrà essere specificatamente indicato un numero di candidati dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, sesto comma pari ad almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) del numero totale dei Consiglieri da eleggere, approssimato secondo quanto stabilito al precedente articolo 11.

2) Le liste possono essere presentate solo da soci che individualmente rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nella Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

3) Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto della sua quota di partecipazione relativamente ad alcuna delle liste da esso appoggiate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

4) L'Assemblea, prima di procedere alla votazione per la nomina degli amministratori, ne determina il numero entro i limiti indicati dall'art. 11, primo comma.

5) Qualora non siano presentate liste, le deliberazioni di nomina vengono adottate dall'Assemblea a maggioranza relativa dei voti.

6) Qualora sia presentata una sola lista, risulteranno eletti i candidati della stessa, nel numero stabilito dall'Assemblea, secondo l'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, a condizione che la lista abbia ottenuto almeno il 30% (trenta per cento) dei voti.

7) Qualora siano presentate due sole liste, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, i 7/8 degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; i restanti Amministratori da eleggere saranno tratti dalla restante lista, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa.

8) Qualora siano presentate più di due liste, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, i 5/6 degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore.

I restanti Amministratori da eleggere saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno, due, tre, secondo il numero dei restanti Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse; i quozienti così ottenuti verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulteranno eletti tra questi, quelli della lista che non ha ancora ottenuto alcun Amministratore; se più liste si trovano in questa situazione, tra i candidati con pari quoziente risulta eletto quello più anziano di età.

9) Risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente della società i Consiglieri così designati eletti nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea.

10) Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, sesto comma inferiore a quello minimo previsto al comma primo del presente articolo, oppure in una o entrambe le liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti non risulti eletto un amministratore indipendente, sarà eletto il candidato indipendente della medesima lista che abbia ottenuto il quoziente più elevato, in sostituzione di quello non indipendente risultato ultimo tra gli eletti nella lista stessa.

Qualora la composizione del Consiglio d'Amministrazione non risultasse ancora conforme alla previsione in ordine al numero minimo di amministratori indipendenti, si procederà applicando lo stesso meccanismo previsto dal comma precedente alle altre liste in ordine di voti raccolti, eventualmente ricominciando dalla lista che ne ha ottenuto il maggior numero, ove fosse necessario.

11) Non si applica il procedimento del voto di lista nell'ipotesi in cui si debba procedere alla sostituzione di meno della metà degli Amministratori ai sensi e nel rispetto dell'art.2386 Codice Civile o nel caso in cui l'Assemblea, nel corso del mandato conferito, decida di integrare il numero degli Amministratori sino al numero massimo previsto dall'art.11, primo comma.

ART.13

1) Il Consiglio di Amministrazione viene convocato presso la sede della Società o altrove, purchè in Italia, dal Presidente o da chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno.

2) Gli Amministratori, in numero non inferiore a tre membri del Consiglio, o il Collegio Sindacale, possono chiedere la convocazione in via eccezionale del Consiglio stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.

3) Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio, ai Sindaci effettivi e al Direttore Generale almeno tre giorni interi prima della riunione con comunicazione scritta da inviarsi anche a mezzo

di telegramma, telefax, posta elettronica o altro strumento che dia la certezza della ricezione; in caso di urgenza il termine è ridotto a non meno di ventiquattro ore prima della riunione.

4) L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

5) Sono regolarmente costituite le riunioni anche se non convocate come sopra, purchè vi prendano parte tutti i Consiglieri in carica e siano presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale.

ART.14

1) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365, 2^a comma, codice civile, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza di adeguare lo Statuto a disposizioni normative, ove non comportino valutazioni discrezionali.

2) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

b) l'approvazione dei piani pluriennali di indirizzo strategico e/o gestionale della Società;

c) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei suoi compensi, su proposta dell'Amministratore Delegato, ove persona diversa;

d) la nomina e la revoca del o dei Vice Direttori Generali e dei Dirigenti, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Direttore Generale, ove persona diversa;

e) le deliberazioni sui contratti collettivi di lavoro e del personale dipendente della Società;

f) le operazioni comportanti variazioni al perimetro di gruppo, l'assunzione e la cessione di altre partecipazioni, la nomina o la designazione di componenti gli organi di amministrazione e controllo di

società o enti partecipati; l'assunzione di partecipazioni in imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime è di competenza dell'Assemblea;

g) l'approvazione, la modifica, la risoluzione o il recesso concernenti accordi strategici di distribuzione o commercializzazione di prodotti o servizi bancari e finanziari di qualsiasi tipo;

h) la emanazione, ove non diversamente stabilito, dei Regolamenti interni, a eccezione di quello Assembleare e – comunque - con il parere preventivo degli organi sociali eventualmente interessati dai Regolamenti;

i) la determinazione dei criteri per la direzione e il coordinamento delle Società o enti del Gruppo ai fini della coerenza complessiva dell'assetto del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;

l) l'eventuale costituzione di comitati interni;

m) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di conformità, di gestione dei rischi e di revisione interna, sentito il Collegio Sindacale e in osservanza a quanto stabilito dalla normativa di Vigilanza.

3) Il Consiglio di Amministrazione riferisce, inoltre, all'Assemblea, con cadenza annuale e tramite adeguata informativa (conforme a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di vigilanza), in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione dalla medesima approvate su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART.15

1) Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e di Statuto, delega proprie attribuzioni a un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

L'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art.2381 del C.C., è tenuto a riferire al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno semestrale.

- 2) Il Consiglio d'Amministrazione nomina al suo interno un Comitato Rischi e ne determina la composizione, le competenze e le regole di funzionamento mediante apposito regolamento.
- 3) In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria - ivi compresa la facoltà di transigere liti di qualsiasi natura o di compromettere in arbitrati rituali o irrituali - poteri deliberativi possono essere conferiti, su proposta dell'Amministratore Delegato, predeterminandone i limiti e le modalità di esecuzione anche a dipendenti della Società, singolarmente, congiuntamente o riuniti in Comitati o Commissioni, nonché ai preposti alle dipendenze. Il Consiglio deve essere informato sulle decisioni assunte nell'ambito dei poteri come sopra conferiti con le modalità dallo stesso fissate.

ART.16

- 1) Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
- 2) Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART.17

- 1) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano secondo i criteri di cui all'art. 9.
- 2) Alle riunioni partecipa di diritto il Direttore Generale, con funzioni consultive e propositive e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni.
- 3) Il Consiglio nomina il Segretario e, per il caso di sua assenza o impedimento, uno o più sostituti, scelti tra i suoi membri o tra i dipendenti della Società. Il Segretario, o il suo sostituto, cura la redazione del

verbale di ciascuna riunione, che deve essere sottoscritto da chi la presiede, dall'Amministratore Delegato e dal Segretario stesso.

4) I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

5) Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e dal Segretario, o dai loro sostituti, fanno piena prova circa il loro contenuto.

6) E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.

ART.18

1) Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso deliberato annualmente dall'Assemblea. La remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

2) Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio.

3) Agli Amministratori non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.

TITOLO VII

PRESIDENTE

ART.19

- 1) Il Presidente ha, ai sensi del successivo art. 25, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonchè la firma sociale.
- 2) Svolge compiti di impulso e di coordinamento delle attività sociali; presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno sentito l'Amministratore Delegato e ne coordina i lavori. Provvede altresì affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
- 3) In casi eccezionali dovuti a motivi d'urgenza il Presidente, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, può assumere decisioni in merito ad affari o operazioni di gestione ordinaria purchè non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione ai sensi di legge o di Statuto.
- 4) Le decisioni assunte sono portate a conoscenza dell'organo competente nella sua prima riunione successiva.
- 5) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi il Consigliere definito più anziano secondo i criteri di cui all'art. 9.

TITOLO VIII

AMMINISTRATORE DELEGATO

ART. 20

- 1) Il Consiglio d'Amministrazione nomina tra i propri membri un Amministratore Delegato. Le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale, ove possibile, devono cumularsi nella stessa persona.
- 2) L'Amministratore Delegato sovrintende e coordina la struttura organizzativa e la gestione aziendale nell'ambito dei poteri a lui attribuiti, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio d'Amministrazione. Esercita di regola il potere di proposta nei confronti del Consiglio d'Amministrazione.

3) Il mandato dell'Amministratore Delegato termina insieme a quello del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato.

In caso di assenza o impedimento l'Amministratore Delegato è sostituito dal Direttore Generale, ove persona diversa, o dai sostituti di quest'ultimo, a eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Amministratore Delegato.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE

ART.21

1) Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi.

L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; provvede altresì alla nomina di due Sindaci supplenti.

2) I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

3) Per la durata in carica, le attribuzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità e decadenza, la revoca e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e le disposizioni di vigilanza.

Il Collegio Sindacale fornisce tempestiva informazione alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Società per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da questi adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

4) Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge in merito ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; inoltre, potranno essere eletti solo coloro che – alla data della deliberazione di nomina – risultino iscritti al registro dei revisori legali da almeno 5 (cinque) anni.

5) I Sindaci non possono assumere cariche, in organi diversi da quelli di controllo, presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

6) Il Collegio Sindacale disciplina il proprio funzionamento e accerta la propria adeguatezza - in termini di poteri, funzionamento e composizione - e valuta l' idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni - sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell' indipendenza - secondo principi dettati da appositi Regolamenti approvati dal Collegio Sindacale medesimo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.

7) La retribuzione dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero triennio, in conformità con le tariffe professionali o con le norme vigenti.

Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

ART.22

1) La revisione legale dei conti della società è esercitata da una Società di Revisione Legale iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

- 2) Per la durata dell'incarico, le attribuzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità e decadenza della Società di Revisione Legale incaricata della revisione legale dei conti si osservano le norme di legge.
- 3) La presenza in capo alla Società di Revisione Legale di adeguati requisiti di professionalità e di un'esperienza proporzionata alle dimensioni e alla complessità operativa della Società è assicurata attraverso il rispetto delle previsioni di un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.
- 4) La Società di Revisione Legale fornisce tempestiva informazione alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
- 5) Le necessarie forme di coordinamento tra la Società di Revisione Legale e il Collegio Sindacale sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Collegio Sindacale.

TITOLO X

DIRETTORE GENERALE

ART.23

- 1) Il Direttore Generale assicura il funzionamento delle strutture aziendali, la conduzione degli affari correnti e la gestione del personale, secondo gli indirizzi e le direttive stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione e ne riferisce al medesimo.
- 2) Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa di diritto con funzioni consultive e propositive alle riunioni degli Organi Amministrativi e assiste a quelle assembleari.
- 3) In particolare il Direttore Generale, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Statuto:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi e uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale;
- b) istruisce i provvedimenti relativi al personale, di competenza degli organi sociali;
- c) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;
- d) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società e alla manutenzione dei beni immobili.

ART.24

- 1) Il Direttore Generale può essere coadiuvato da uno o più - col massimo di 2 (due) - Vice Direttori Generali, ai quali può demandare, anche in via continuativa, particolari mansioni.
- 2) Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e sentito il Direttore Generale, ove persona diversa, stabilisce l'ordine in cui i Vice Direttori Generali, se nominati, e i Dirigenti svolgono le funzioni del Direttore Generale in caso di sua assenza e impedimento o di vacanza della carica. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso, ovvero della vacanza della carica, e di chi doveva procedere nell'ordine alla sostituzione.

TITOLO XI

RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

ART.25

- 1) La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi sede e grado e innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento di entrambi al Consigliere più anziano secondo i criteri di cui all'art. 9.

- 2) Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore Delegato.
- 3) Il Direttore Generale ha la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardino l'ordinaria attività della Società. In caso di assenza o di impedimento la firma sociale spetta a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 25.
- 4) Di fronte ai terzi la firma del sostituto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del titolare della rappresentanza legale o della firma sociale, ovvero di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
- 5) Il Consiglio può delegare, di volta in volta per singoli atti o in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale a suoi membri, all'Amministratore Delegato, e a dipendenti della Società. Viene fatta salva la facoltà dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale di rilasciare procure nell'ambito delle rispettive competenze.
- 6) Il Presidente può, per determinati atti e affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

TITOLO XII

BILANCIO - RIPARTO UTILI

ART.26

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART.27

1) L'utile netto risultante dal bilancio viene ripartito come segue:

- a) una quota pari almeno al 5% (cinque per cento) viene assegnata al fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) viene assegnata al fondo di riserva ordinaria;

c) una quota può essere assegnata ai soci a titolo di dividendo, ove l'Assemblea lo deliberi, determinandone l'entità.

2) Sulla destinazione della eventuale quota restante delibera l'Assemblea.

3) Il Consiglio può proporre all'Assemblea la formazione e l'incremento di speciali fondi di riserva da prelevarsi dagli utili netti anche prima del riparto stabilito alla lettera c) del punto 1).

ART.28

1) Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci.

2) I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della "BANCA C.R. ASTI S.P.A." con imputazione del loro ammontare al fondo di riserva.

TITOLO XIII

LIQUIDAZIONE

ART.29

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge in materia.

TITOLO XIV

CONTROVERSIE SOCIALI

ART. 30

Per ogni controversia fra i soci e la società o i suoi organi ha esclusiva competenza il Foro di Asti.

Ogni comunicazione o notifica ai soci, a fini sia giudiziali sia stragiudiziali, è validamente fatta all'indirizzo indicato nel Libro Soci.

TITOLO XV

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
Sede Legale in Asti, Piazza Libertà n. 23
Iscrizione al Registro delle Imprese di Asti,
Partita I.V.A. 01654870052, Codice Fiscale, e Registro delle Imprese 00060550050 - REA 76036

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le norme di legge in materia.